Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 dicembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 15 DICEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1951. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1951. — **Società per azioni « Giuseppe e Fratelli Bonaiti » in Cololziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1951. **« Ledoga - Società per azioni » in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1951. — **Comune di Serra Riccò (Genova):** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1951. — **Società per azioni Apparecchi Fototecnici Durst, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1951. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di premi. — **Società per azioni Officine Bossi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1951. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Ferrania, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1951. — **Società delle cartiere meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Fonderie e acciaierie milanesi Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1951. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1951. — **Torcitura di Grezzago, società per azioni, in Grezzago:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1951. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1951. — **« S.A.I.T. » Società per Azioni Industria Tabacchi, in Orvieto:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1951. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1951. — **Società per azioni « La Vialarda », in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1951. — **Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Eternit « Pietra artificiale » Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1951. — **Comune di Saronno (Varese):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'anno 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziaria assicurativa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1951

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1330.

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

« Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1331.

Concessione all'ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, un contributo straordinario di L. 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1949-50 (3° provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1332.

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:

a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;

d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti — Amministrazione delle ferrovie dello Stato — per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, in importo non superiore a trentacinque milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1333.

Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334.

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e di provvedere alle conseguenti integrazioni e modifiche della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate con il presente decreto, sono estese alle imprese commerciali ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

Le predette disposizioni si applicano alle imprese industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio.

Art. 2.

Il limite della garanzia sussidiaria complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato a 5 miliardi e quello della garanzia, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 % delle perdite accertate sull'operazione stessa.

Art. 3.

Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire tre miliardi all'interesse annuo dell'1 %.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio massimo dell'interesse da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa è accertata dal prefetto della Provincia sentiti il competente Nucleo della polizia tributaria ed una Commissione permanente presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria e agricoltura, dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Per tali accertamenti debbono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. In mancanza l'entità del danno può essere determinata sulla base degli accertamenti fiscali relativi all'anno precedente all'evento.

Art. 5.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 % annuo.

Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, può essere concesso un contributo, per non oltre quattro anni, nella misura massima del 3 % annuo della somma che sarà determinata nel decreto di concessione.

Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo, ripartita in ragione di L. 125.000.000 nell'esercizio 1951-52, di L. 250.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55 e di L. 125.000.000 nell'esercizio 1955-56.

Art. 6.

La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può autorizzare che l'operazione assuma, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato.

Per le operazioni previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal presente decreto, il Comitato predetto è integrato da un rappresentante della categoria delle imprese commerciali e da un rappresentante della categoria delle imprese artigiane, designati dal Ministro per l'industria ed il commercio, nonchè da un funzionario tecnico della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonchè, occorrendo, dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

All'assegnazione tra gli enti finanziatori della somma di lire tre miliardi prevista dall'art. 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti.

Art. 8.

Con decreti dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio sarà provveduto al riparto dei fondi e dei contributi previsti dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal presente decreto, tra le categorie industriali, artigiane e commerciali, con particolare riguardo alle imprese minori più gravemente danneggiate.

Art. 9.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di tre miliardi e 125 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52, si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Zoli — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 88. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1335.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti quelli di:

« Medicina del lavoro » e di « malattie infettive ».

Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di « clinica delle malattie tropicali e subtropicali » e di « malattie infettive » sono riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di « clinica delle malattie infettive tropicali e sub tropicali ».

Attuale art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti:

12) Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

13) Radiologia (semestrale).

Dopo l'attuale art. 52 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « clinica pediatrica », « clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali » ed « igiene generale e speciale ».

Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia

Norme generali

Art. 53.

Le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia conferiscono il diploma di specialista nelle rispettive discipline professionali medico-chirurgiche, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 54.

La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore dell'Università ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare.

Art. 55.

Il direttore della scuola valuterà comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati dal concorrente e procederà alla graduatoria degli aspiranti, che diventerà esecutiva dopo approvazione del preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 56.

Entro il mese di giugno di ogni anno la Facoltà stabilirà il numero massimo di allievi da ammettere al primo ed ai successivi corsi delle diverse scuole di specializzazione.

Art. 57.

La direzione della scuola di norma deve essere affidata al professore di ruolo che tiene l'insegnamento della materia alla quale la scuola si riferisce. In mancanza di esso il rettore, su proposta del Consiglio della facoltà, affiderà la direzione della scuola ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso tra quelli impartiti dalla scuola stessa o ad altro professore di ruolo della Facoltà di medicina.

Art. 58.

Al direttore della scuola spetta la vigilanza sulla fequenza, sull'attività e sulla disciplina degli allievi. Egli deve di volta in volta stabilire quali degli allievi possono essere ammessi agli esami.

Art. 59.

Il controllo sul funzionamento delle scuole viene esercitato dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 60.

Gli insegnamenti delle materie che sono nel programma della scuola debbono essere affidati, per incarico a professori titolari, a liberi docenti e a persone di riconosciuta competenza, con deliberazione del Consiglio della facoltà.

Art. 61.

A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione, documentino il possesso di titoli comprovanti una speciale preparazione tecnica e culturale nel campo delle discipline oggetto della scuola, potrà essere consentita, con motivata deliberazione del Consiglio della facoltà, l'abbreviazione di un anno di corso.

Art. 62.

Anche chi ottenesse l'abbreviazione del corso dovrà sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per l'anno di corso dal quale sia stato dispensato e pagare le relative tasse, ciò, naturalmente, prima di essere ammesso agli esami del secondo corso.

Art. 63.

Con queste ultime ammissioni non potrà però, in ogni caso, essere superato il numero degli allievi assegnato al corso. Fanno eccezione i riprovati degli anni precedenti e coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali saranno ammessi in soprannumero.

Art. 64.

Gli allievi sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Essi non devono, sotto pena di esclusione dell'esame di diploma, tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai doveri verso la scuola.

Art. 65.

La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria e sarà attestata dai singoli insegnanti su di uno speciale libretto, sul quale, il direttore della scuola deve apporre il visto per la validità per ciascun anno di corso.

L'iscritto che non avrà soddisfatto, in tutto o in parte, agli obblighi suddetti non verrà ammesso agli esami successivi.

Art. 66.

Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore della scuola e deve essere approvato dal Consiglio della facoltà. Gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazione sono concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.

Art. 67.

Gli esami di diploma consisteranno nella discussione di una dissertazione originale scritta e di prova pratica stabilita dalla Commissione e si svolgeranno secondo le norme vigenti per gli esami di laurea delle Facoltà universitarie.

Art. 68.

La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore. Essa è composta di cinque membri ed è presieduta dal direttore della scuola; gli altri quattro membri saranno scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola stessa.

Qualora il direttore della scuola non fosse contemporaneamente direttore dell'Istituto in cui ha sede la scuola di specializzazione, quest'ultimo entra di diritto tra i cinque membri della Commissione.

Art. 69.

Le tasse, le sopratasse, i contributi clinici e di laboratorio sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Università udito il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università.

Art. 70.

Il Consiglio di amministrazione fisserà di anno in anno quale quota delle tasse, delle sopratasse e dei contributi clinici e di laboratorio pagati dagli specializzandi, deve essere versata alla scuola per il suo funzionamento e quali emolumenti debbono essere corrisposti ai singoli insegnanti per i corsi di lezione, per le esercitazioni e per gli esami di profitto.

1. — *Scuola di specializzazione in clinica pediatrica*

Art. 71.

La scuola ha sede presso la clinica pediatrica dell'Università ed è retta secondo le norme del regolamento generale per la scuola di specializzazione dell'Università di Messina.

Art. 72.

Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 73.

La scuola ha la durata di due anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° anno:

1) Anatomia del bambino;
2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al lattante);
3) Semeiologia infantile;
4) Malattie cutanee;
5) Malattie di gola, naso e orecchio;
6) Malattie degli occhi;
7) Malattie dei denti;
8) Sierologia;
9) Batteriologia;
10) Microbiologia;
11) Puericultura;
12) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica;
13) Igiene generale infantile;
14) Igiene della scuola e dell'età scolastica.

2° anno:

1) Ananotomia patologica;
2) Patologia e clinica pediatrica;
3) Malattie infettive dell'infanzia;
4) Radiologia;
5) Neuropsichiatria infantile;
6) Malattie chirurgiche;
7) Ortopedia.

Art. 74.

Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto gli esami sulle materie prescritte per il primo corso.

Art. 75.

I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.

2. — *Scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali.*

Art. 76.

La scuola ha sede presso la clinica delle malattie infettive, tropicali e sub-tropicali dell'Università ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.

Art. 77.

Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 78.

La scuola ha la durata di due anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° anno:

1) Microbiologia;
2) Sierologia;
3) Parassitologia;
4) Anatomia patologica;
5) Igiene e medicina preventiva;
6) Zoonosi;
7) Malattie infettive (1° corso);
8) Malattie tropicali e sub-tropicali (1° corso);
9) Semeiotica e diagnostica.

2° anno:

1) Malattie infettive (2° corso);
2) Malattie infettive e tropicali dell'infanzia;
3) Malattie tropicali e sub tropicali (2° corso);
4) Dermopatie infettive e parassitarie;
5) Semeiotica e diagnostica (2° corso);
6) Conferenze di chirurgia, di ostetricia, di neurologia e di oculistica.

Art. 79.

Per assicurare la frequenza alle lezioni ed esercitazioni è obbligatorio l'internato di clinica, per due anni, degli specializzandi.

Art. 80.

Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami anche nelle materie annuali del 1° corso.

Gli esami delle materie biennali (malattie infettive malattie tropicali e sub-tropicali, semeiotica e diagnostica) debbono essere sostenuti alla fine del secondo anno di corso.

Per le materie oggetto di semplici conferenze non sono previsti esami.

Art. 81.

I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.

3. — *Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale.*

Art. 82.

La scuola ha sede presso l'Istituto d'igiene ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.

Art. 83.

Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale è la laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, chimica e farmacia.

Art. 84.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni.

1° anno:

1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Legislazione sanitaria;
3) Chimica applicata all'igiene;
4) Tecnica microscopica;
5) Parassitologia;
6) Microbiologia e sierologia;
7) Igiene generale e speciale (1° anno).

2° anno:

1) Malattie infettive e parassitarie;
2) Fisica applicata all'igiene;
3) Igiene generale e speciale (2° anno);
4) Esercitazioni pratiche di laboratorio (microscopia, parassitologia, microbiologia, sierologia, chimica, fisica).

Art. 85.

Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami nelle materie annuali del 1° corso e un colloquio di igiene generale e speciale.

Gli esami di diploma consistono in tre prove: una di laboratorio sulle materie per le quali nei due anni di corso sono state tenute esercitazioni pratiche, una orale di igiene generale e speciale e una discussione di una dissertazione scritta, come previsto dal regolamento generale.

Art. 86.

I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca e aumento del contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1352, relativo alla costituzione, per un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1940-41, del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Lucca, con il quale venne fissato in L. 6000 annue il concorso dello Stato e per la esecuzione dei lavori di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia;

Visto il regio decreto 13 marzo 1941, n. 437, con il quale il suddetto Consorzio di rimboschimento veniva rinnovato, per la durata di un altro decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 e fino a tutto lo esercizio finanziario 1950-51, con il contributo annuo da parte dello Stato di L. 6000;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, con il quale il suddetto contributo veniva elevato da L. 6000 a L. 46.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51;

Vista la deliberazione 13 marzo 1951, n. 121/1951 dell'Amministrazione provinciale di Lucca, approvata con decreto interministeriale 22 giugno 1951, con la quale si propone di rinnovare il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Lucca con un contributo annuo, da parte della Provincia, di L. 300.000 al fine di ottenere un eguale contributo dallo Stato;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Lucca, costituito con regio decreto 1° ottobre 1951, n. 1352, è rinnovato per un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto lo esercizio finanziario 1960-61, con l'annuo contributo statale di L. 300.000 (trecentomila), con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Lucca di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1951-52, sarà prelevato sul cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 241.

(6276)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1951.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, contenente disposizioni sull'industria zolfifera nazionale;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, sull'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Visto il proprio decreto 18 agosto 1950, con il quale è stato nominato il Collegio dei sindaci dell'Ente Zolfi Italiani per il biennio 1° agosto 1950-31 luglio 1952;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al suddetto Collegio sindacale, del dottor Raffaele Lauri, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giovanni Girardi è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ente Zolfi Italiani, in sostituzione del dott. Raffaele Lauri, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° novembre 1951

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

(6286)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1951.

Revoca della autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana alla Società francese « Le Monde », con sede in Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1927, con il quale la Società francese di assicurazione « Le Monde », con sede in Parigi, è stata autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Visto il successivo decreto 29 ottobre 1951, col quale è stata autorizzata la concentrazione del portafoglio della predetta Società francese « Le Monde », nella Società italiana « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana concessa alla Società francese « Le Monde » col citato decreto 23 luglio 1927.

Roma, addì 1° dicembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1951.

Norme per la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza il 1° gennaio 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 dicembre 1951, n. 1325;

D'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Modalità per la sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° gennaio 1961.

Art. 1.

La sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1961, emessi in forza della legge 14 dicembre 1951, n. 1325, avrà inizio il 18 dicembre 1951 e terminerà il 29 febbraio 1952.

Art. 2.

Per le sottoscrizioni effettuate nel mese di dicembre 1951, sarà corrisposto, a favore dei sottoscrittori, il rateo di interesse, in ragione del 5% annuo, sul capitale nominale sottoscritto, dalla data dell'operazione al 31 dicembre 1951 compreso.

Per le sottoscrizioni effettuate nel mese di gennaio 1952, sarà conteggiato, a carico dei sottoscrittori, il rateo di interesse, in ragione del 5% annuo, sul capitale nominale sottoscritto, dal 1° gennaio 1952 alla data dell'operazione.

L'ammontare del conguaglio di interessi si arrotonderà a lira intera per difetto fino alla frazione di cinquanta centesimi, per eccesso per le frazioni superiori a tale cifra.

Art. 3.

Saranno accettati in sottoscrizione i buoni del Tesoro ordinari emessi a tutto il 17 dicembre 1951, valutati nei modi seguenti: — quelli scaduti all'atto della presentazione, al valore nominale; — quelli con scadenza successiva, al valore nominale diminuito del rateo d'interesse, calcolato in base ai rispettivi tassi e per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e quella di presentazione.

Il valore come sopra determinato, sarà arrotondato in conformità del precedente art. 2.

Art. 4.

I buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione, dovranno essere firmati dall'esibitore ed accompagnati da distinte descrittive. I consorziati potranno apporre, in luogo della firma, il proprio timbro d'ufficio. Le schede di sottoscrizione per versamento di buoni ordinari saranno compilate separatamente da quelle per versamento di contante e cedole.

In ogni scheda i consorziati dovranno indicare i quantitativi per tagli dei buoni novennali richiesti.

Art. 5.

Il versamento alla sezione di tesoreria provinciale del contante, delle cedole e dei titoli ricevuti in sottoscrizione sarà eseguito dai consorziati entro cinque giorni dalla data delle operazioni.

Art. 6.

Per le sottoscrizioni mediante buoni ordinari, che potranno essere presentati presso qualunque sezione di tesoreria provinciale, i consorziati, accertata la regolarità formale dei titoli e provveduto agli opportuni conguagli in conto capitale, oltre a quelli in conto interessi, verseranno, senza annullamenti di sorta, i titoli stessi alla tesoreria provinciale per gli accertamenti di legittimità e di inesistenza di impedimenti, effettuando, ove occorrano, le spedizioni in franchigia postale.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, la sezione di tesoreria comunicherà immediatamente al consorziato le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 7.

Nei confronti delle sottoscrizioni in contanti, con cedole e con buoni ordinari al portatore, le sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati apposita ricevuta, da valere per il ritiro, presso la stessa tesoreria, dei buoni novennali al portatore, indicati per taglio nella ricevuta medesima.

Nei confronti delle sottoscrizioni eseguite mediante buoni ordinari all'ordine, le sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati, all'uopo delegati dai singoli sottoscrittori, ricevuta modello 243-*D.P.*, da valere per il successivo ritiro, presso la stessa tesoreria, dei buoni novennali nominativi, che saranno rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico, con le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità.

Non è ammesso chiedere, contemporaneamente alla sottoscrizione, l'esecuzione di operazioni sui buoni all'ordine.

Tutte le garanzie costituite con buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali conserveranno la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

TITOLO II.

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5% 1961 ed operazioni su di essi

Art. 8.

I buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° gennaio 1961, hanno il taglio unitario di L. 5000 e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente, impegnando per ciascun buono unitario, un numero valevole anche ai fini del sorteggio per l'attribuzione dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, qualunque sia l'importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi.

Art. 9.

La consegna dei buoni al portatore verrà effettuata al consorziato, dalla data che sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la sezione di tesoreria che ebbe a rilasciare le ricevute, previo riscontro e ritiro delle stesse, debitamente quietanzate.

La consegna dei buoni nominativi sarà disposta a favore del consorziato cui risulta intestata la ricevuta di sottoscrizione, giusta ordini da emettere dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzare a norma dell'art. 184 del regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 10.

A richiesta dell'esibitore, sarà consentita la riunione dei buoni del Tesoro novennali 5% 1961 al portatore, appartenenti alla medesima serie ed avente numerazione consecutiva, in altri buoni della stessa specie e serie, di taglio maggiore.

Sarà parimenti consentita la divisione di titoli al portatore comprendenti più buoni in altri di taglio inferiore.

Analogamente, i titoli nominativi, comprendenti più buoni al portatore, su domanda del titolare o dell'avente diritto, potranno essere divisi in altri titoli nominativi rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni e, ove non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente, senz'altro limite all'infuori di quello dipendente dallo spazio riservato per la indicazione sul titolo nominativo dei buoni al portatore che costituiscono il titolo stesso e dell'importo di una serie.

Le serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni unitari, assegnati all'atto della emissione, rimarranno invariati nelle operazioni di riunione o di divisione, e potranno essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata l'assegnazione che dovrà, in tal caso, essere eseguita.

Norme analoghe, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore, saranno osservate per il tramutamento al nome di buoni al portatore e per il tramutamento al portatore o per la traslazione dei buoni nominativi.

Art. 11.

Le cedole dei buoni novennali al portatore considerati nel presente decreto saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 12.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1961, sarà eseguito, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10 del 26 novembre di ciascun anno, a far tempo dal 1952, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

TITOLO III.

Spedizione dei titoli al portatore e di quelli versati in sottoscrizione.

Art. 13.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1961 al portatore saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo e del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti i buoni suddetti, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di tesoreria provinciale alla presenza del rappresentante dell'ufficio provinciale del Tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di titoli di Debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei sugelli, oppure il peso non corrisponda a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di tesoreria e il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, od i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi stessi e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio col capo di quest'ultimo, o di un suo legittimo rappresentante, all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto in confronto con i relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale in cinque esemplari, due dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, e con particolareggiata relazione, saranno inviati alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Istituto Poligrafico dello Stato, e gli altri tre saranno trattenuti dall'Ufficio provinciale del tesoro, dall'ufficio postale e dalla tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del tesoro e la tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, e la tesoreria darà, inoltre, notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 14.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro novennali 5 %-1961, eventualmente da spedire dalle sezioni di tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo di provincia, assisterà il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro o un suo legittimo rappresentante, il quale, accerterà la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà, sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i Servizi di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della sezione di tesoreria provinciale.

Verrà quindi redatto apposito verbale, in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla sezione di tesoreria mittente, il secondo inviato con lo stesso piego al destinatario e gli altri due ritirati dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, che ne tratterrà uno e spedirà l'altro in giornata all'Ufficio del registro, ove ha sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Al ritiro dei pieghi presso l'ufficio postale, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con l'intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi ne fa le veci.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria alla presenza del titolare dell'Ufficio del registro, o del suo rappresentante, e ne verrà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino tracce di manomissione nell'involucro o nei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato sui pieghi stessi, il destinatario si asterrà dal ritirarli, e, in contraddittorio col rappresentante dell'amministrazione postale e con lo intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi per lui, sarà provveduto all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto confrontandolo coi relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli contenuti nei pieghi, in relazione al verbale redatto all'atto della confezione dei pieghi stessi, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in sei esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dal destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri quattro dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, ne tratterrà uno e spedirà gli altri tre, in giornata, all Ufficio provinciale del tesoro. Quest'ultimo curerà lo invio di uno di detti esemplari alla Direzione generale del debito pubblico unitamente a copia del verbale redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro, e rimetterà altro esemplare alla sezione di tesoreria provinciale, a cura della quale sarà provveduto ad informare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, trattenendo il terzo esemplare.

Art. 15.

Le sezioni di tesoreria provinciale provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici e ad annullare gli uni e le altre nei modi prescritti, comprenderanno i titoli medesimi, accompagnati da elenchi descrittivi, in apposita contabilità, da inviare alla Direzione generale del tesoro.

Alla stessa Direzione generale renderanno conto delle sottoscrizioni in contante e dei recuperi interessi.

Renderanno altresì conto alla Direzione generale del debito pubblico delle cedole versate in sottoscrizione, del pagamento anticipato della prima rata d'interessi sui nuovi buoni, del conguaglio interessi a credito dei sottoscrittori e forniranno all'Amministrazione stessa gli elementi contabili riassuntivi della sottoscrizione.

La Direzione generale del tesoro, provveduto alla revisione della contabilità dei buoni ordinari all'ordine convertiti, la rimetterà alla Direzione generale del debito pubblico, ai fini del rilascio di buoni del Tesoro novennali 5 %-1961 nominativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1951

Il Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Registro Tesoro n. 19, foglio n. 96. — GRIMALDI

(6149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1951, registro n. 39 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agrigento di un mutuo di L. 61.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6264)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 280 del 5 novembre 1951, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1950 del comune di Sant'Eufemia di Aspromonte è di L. 5.470.000 e non di L. 2.730.000.

(6263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 260

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 15 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,35
Id. 3,50 % 1902	66,40
Id. 3 % lordo	62,20
Id. 5 % 1935	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	72,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % 1936	91,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,75
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo La Formella », con sede nel comune di Foligno (Perugia) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 166, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio irriguo La Formella », con sede nel comune di Foligno (Perugia), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente, nelle persone dei signori:

avv. Pasquini Benedetto, Timi Florindo, Scarabattieri Feliciano, Siena Paris, Carnevali Augusto, Stefanetti Feliciano, Sebastiani Ernesto, Mancini Angelo, Clementi Giuseppe, Angeli Amedeo e Ascani Antonio.

(6135)

Avviso di rettifica

Gli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 3 dicembre 1951, recante le disposizioni per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 dicembre 1952, alla pag. 3862, vengono rettificati come segue:

« Art. 3. — Entro i 1000 metri dal battente dell'onda è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dall'epoca dell'arrivo al 18 maggio 1952, escluse le località in stato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia possa arrecare nocumento alla selvaggina stanziale protetta.

Nella Liguria, nella provincia di Massa Carrara, nella Calabria e nella penisola Salentina l'anzidetto limite nel quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di metri 2000 ».

« Art. 5. — Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia. Tali restrizioni dovranno essere chiaramente indicate nel manifesto di cui all'art. 2, comma secondo, del presente decreto ».

(6287)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Posar Romano fu Pietro, già esercente in Trieste.

Tali marchi recavano il n. 6-TS.

(6182)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1951, registro n. 29, foglio n. 155, è stato accolto il ricorso straordinario del sig. Pirrò Luigi fu Vincenzo, commesso nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di reiezione della sua domanda intesa ad ottenere, a norma del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, la retrodatazione al 1° gennaio 1944 della decorrenza economica della sua ammissione in ruolo.

(6266)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 18 giugno 1951, n. 9375, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara è costituita come appresso:

Presidente:
Fortoghese dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caporali dott. Mario, medico provinciale;
Quinti prof. dott. Pietro, docente in ostetricia;
Vignali prof. dott. Armando, docente in ostetricia;
Zecchi Carmen, ostetrica condotta.

Segretario:
Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6117)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 30 dicembre 1950, n. 1036, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:
Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Alessio prof. dott. Francesco, docente in patologia medica;
Maccabruni prof. dott. Francesco, primario dell'ospedale civile di Mantova;
Biffi dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6118)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 19 maggio 1950, n. 20416.2/9273, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1948;
Vista la nota del Prefetto di Brindisi, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire per motivi di salute e professionali il dott. Giuseppe De Pace, docente in ostetricia, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe De Pace è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi, il dott. Antonio Nisi, specialista in ostetricia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario:* BIANCOROSSO

(6044)

Esami del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata che avranno luogo presso l'Istituto superiore di sanità in Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto n. 60190/20400.12.41 in data 16 febbraio 1951, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata;
Visto il telegramma n. 29358 in data 9 corrente, con il quale il Prefetto di Macerata chiede di poter far svolgere gli esami del concorso in parola presso l'Istituto superiore di sanità stante la mancanza in loco di un'adeguata attrezzatura;

Decreta:

Gli esami per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata avranno luogo presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Macerata.

Roma, addì 14 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6159)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Napoli; di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) della provincia di Sassari; di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado III) della provincia di Latina; di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Potenza; di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Borgosesia (Vercelli), Borgomanero (Nòvara), Nuoro, Palma di Montechiaro (Agrigento) e Augusta (Siracusa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Napoli; di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) della provincia di Sassari; di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado III) della provincia di Latina; di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Potenza; di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Borgosesia (Vercelli); Borgomanero (Novara); Nuoro; Palma di Montechiaro Agrigento) e Augusta (Siracusa).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;
e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;
i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia, dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono inoltre accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e)* art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* devono produrre:
1) un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di regolare condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengono presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 27 novembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(6101)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Umbertide

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 maggio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Umbertide (Perugia);

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Umbertide (Perugia), nell'ordine appresso indicato:

Candidato		Punti	
1. Troccoli Bernardino	punti	87 —	su 132
2. Pianigiani Quintilio	»	85,08	»
3. Spezia Roberto	»	84,50	»
4. Bitetti dott. Giuseppe	»	83,79	»
5. Bossolo dott. Luigi	»	82,97	»
6. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	82,05	»
7. Merigo Bernardo	»	82 —	»
8. Bitelli Camillo	»	81,59	»
9. Tusoni Romolo	»	81,52	»
10. Pasqualone Giuseppe	»	81,50	»
11. Zuanni dott Federico	»	81,42	»
12. Valle rag. Mario	»	81,34	»
13. Di Palma dott. Leucio	»	80,93	»
14. Galli Emilio	»	80,76	»
15. Giaquinto rag. Annibale	»	80,18	»
16. Porazzi Angelo	»	79,49	»
17. Rossi Marino	»	79,26	»
18. Volpe Michele	»	79 —	»
19. Salvo Antonino	»	77,50	»
20. Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
21. Straticò Raffaele	»	76,80	»
22. Di Santo dott. Angelo	»	76,50	»
23. Calvi Alessandro	»	76,37	»
24. Tovagliari dott. Celso	»	76 —	»
25. Campero Mario	»	74,86	»
26. Occelli Secondo	»	74,70	»
27. Procaccini Pietro	»	73,47	»
28. Porretti Antonio	»	73,02	»
29. Galli dott. Pietro	punti	72,04	su 132
30. Delli Ponti Vito	»	71,18	»
31. Di Conza dott. Beniamino	»	69,55	»
32. Mastrangelo rag. Domenico	»	68,30	»
33. Ruggieri dott. Angelantonio	»	67,95	»
34. Di Pietro dott. Alfio	»	67,27	»
35. Focanti rag. Ulderico	»	67 —	»
36. Romano dott. Antonio	»	63,86	»
37. Caporusso dott. Domenico	»	63,21	»
38. Fornaciari dott. Raoul	»	61,98	»
39. Schiavina dott Renato	»	61,73	»
40. Bartolomei Adelmo	»	58,87	»
41. Bussotti dott. Bosone	»	58,69	»
42. Gennero dott. Giuseppe	»	57,30	»
43. Crocetti dott. Ivo	»	56,68	»
44. Ferrero dott. Elvio	»	56,59	»
45. Rainone rag. Francesco	»	56,46	»
46. Silvano dott. Guido	»	54,10	»
47. Fedele dott. Antonino	»	53,50	»
48. Tricomi Quintilio	»	52,50	»
49. Manfredi Giuseppe	»	52,02	»
50. Grignani Giuseppe	»	50 —	»
51. Giacchino Nicola	»	49,16	»
52. Chiaramondia Francesco	»	36,55	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(6099)

Proroga del termine di presentazione delle istanze di ammissione al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado settimo e ottavo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 237 in data 15 successivo, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli, a posti di segretario comunale di grado VII e VIII;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di presentazione delle istanze di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

I termini di presentazione delle istanze di ammissione al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado settimo e ottavo sono prorogati alla data del 15 gennaio 1952.

Roma, addì 3 dicembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(6167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio (tabella B, n. 66) per l'insegnamento del disegno ornamentale e geometrico nelle scuole d'arte non classificate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno ornamentale e geometrico nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 66);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno ornamentale e geometrico nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 66), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bouquet Luigi fu Efisio . . punti 86 —
2. Baccilieri Venanzio fu Adriano . » 81 —
3. Galeone Ippazio fu Francesco . . » 73,50
4. Logli Francesco di Giulio . . . » 72,30
5. Malvano Osvaldo di Ippolito . . . » 55 —
6. Fuina Vincenzo di Livio . . » 49,80
7. Ludovisi Felice fu Giovanni . . . » 46,80
8. Di Renzo Attilio di Pietro . . » 42,80
9. Carnesi Anna fu Giuseppe . . . » 42 —
10. Bortolotti Alfonso di Giulio . . » 41,50
11. Monica Salvatore di Vincenzo . . » 38,30
12. Consiglio Paolo fu Giuseppe . . » 36 —
13. Friscia Michele fu Michele . » 34 —
14. Scognamiglio Luigi fu Tobia . . . . » 28,50
15. Crestoni Remo di Alfredo » 28,30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1951
Registro n. 38, *foglio n.* 90. — MAGNASCO

(6072)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli al posto di ruolo speciale transitorio (tabella B, n. 58) per l'insegnamento del disegno ornato, geometrico, proiezioni e calligrafia nelle scuole d'arte di 1° grado.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno, ornato, geometrico, proiezioni e calligrafia nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B*, n. 58);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno ornato, geometrico, proiezioni e calligrafia nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B*, n. 58), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Jaccarino Giulio di Salvatore . . . punti 84 —
2. Carnesi Anna fu Giuseppe . . . » 49 —
3. Monica Salvatore di Vincenzo . . . » 38,30
4. Billiani Giuseppe fu Pietro » 35,80

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1951
Registro n. 37, *foglio n.* 351. — MAGNASCO

(6074)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli al posto di ruolo speciale transitorio (tabella B, n. 95) per l'insegnamento della decorazione ceramica nelle scuole d'arte non classificate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di decorazione ceramica nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 95);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di decorazione ceramica nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 95), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Petucco Giovanni fu G. Battista . . . punti 62 —
2. Borgiotti Carlo di Camillo . . . » 59,69
3. Leonardi Leoncillo fu Fernando . . » 50 —
4. D'Emilio Alessandro fu Alessandro . » 43 —
5. Farulli Fernando di Lionero . » 42 —
6. Mattucci Serafino Vecelio di Guido . » 37,74
7. Melis Federico fu Salvatore . » 37 —
8. Fuina Vincenzo di Livio » 22,58

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1951
Registro n. 37, *foglio n.* 350. — MAGNASCO

(6073)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Gustapane Oronzo, designato per la condotta di Corigliano, ha rinunziato alla nomina in detto Comune, non avendo fatta pervenire la dichiarazione di accettazione nel prescritto termine;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Gustapane Oronzo è dichiarato vincitore della condotta di San Cesario il dott. Valzano Vincenzo fu Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Pellegrini Pietrangelo designato per la 2ª condotta di Taviano, deve considerarsi rinunziatario alla nomina in detto Comune, non avendo fatto pervenire nei prescritti termini la dichiarazione di accettazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Pellegrini Pietrangelo è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Taviano il dott. Marzano Aldo fu Cosimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Raho Angelo, designato per la 2ª condotta di Carmiano, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 13 novembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Raho Angelo è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Carmiano il dott. Camboa Silvestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Bruno Pasquale designato per la condotta di Maglie ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 7 novembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Bruno Pasquale è dichiarato vincitore della 1ª condotta di Maglie il dott. De Rubertis Lorenzo di Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

(5951)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.